

GLI EFFETTI CONTABILIDELLE MORATORIE SUI MUTUI

Bilancio e revisione, 4 / 2021, p. 45

GLI EFFETTI CONTABILIDELLE MORATORIE SUI MUTUI

di Alessandro Savoia^[*]

Nel corso del 2020 sono intervenuti vari provvedimenti volti a garantire il sostegno finanziario alle imprese impattate dagli effetti della pandemia da COVID-19. Alcuni di questi hanno riguardato i contratti di mutuo, consentendo alle imprese di sospendere il pagamento della quota capitale, o della intera rata, dei finanziamenti ricevuti. A fronte del beneficio finanziario, il conto economico delle imprese continuerà tuttavia ad evidenziare gli effetti economici correlati all'esistenza di un debito produttivo di interessi.

Sommario: **Introduzione - L'Addendum all'Accordo per il credito 2019 e le operazioni di mutuo - Il D.L. Cura Italia e le operazioni di finanziamento a rimborso rateale - Il trattamento contabile della moratoria dei contratti di mutuo - ... senza applicazione del costo ammortizzato - ... con applicazione del costo ammortizzato**

Introduzione

Si è già avuto modo di evidenziare in questa Rivista come a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19 sia emersa sin da subito l'esigenza di fornire un sostegno finanziario alle imprese.

Dopo un primo ed immediato intervento di iniziativa privata che ha dato luogo all'estensione dell'Accordo per il credito 2019 convenuta il 6 marzo 2020 tra l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, si è ben presto percepita la necessità di misure di sostegno finanziario straordinarie e di portata più ampia.

Ne è seguita l'adozione da parte del Governo delle disposizioni contenute nell'art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. D.L. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, tramite le quali sono state disciplinate apposite moratorie che riguardano sia i finanziamenti bancari, sia le operazioni di *leasing* finanziario^[1].

Tutte e due le tipologie di intervento sono state interessate via via nel tempo da ulteriori modifiche finalizzate sempre, stante il perdurare degli effetti negativi della pandemia, ad estenderne la durata al fine di salvaguardare il sostegno finanziario alle imprese.

L'Accordo per il credito 2019, in particolare, è stato oggetto dei successivi Addenda del 22 maggio 2020 e del 17 dicembre 2020.

Il D.L. Cura Italia è stato interessato a sua volta dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 104/2020 (c.d. D.L. agosto) convertito dalla Legge n. 126/2020, e da ultimo dalle ulteriori previsioni normative contenute nella Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L'Addendum all'Accordo per il credito 2019 e le operazioni di mutuo

Per effetto del combinato disposto delle previsioni contenute nei vari *Addendum* che si sono susseguiti nel corso del 2020 l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno convenuto di estendere l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" già prevista nell'Accordo per il credito 2019 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dalla pandemia da Covid-19.

L'iniziativa rivolta originariamente a tutte le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, appartenenti a qualsiasi settore economico, è stata estesa dall'*Addendum* del 22 maggio 2020 anche ai finanziamenti erogati in favore delle imprese di maggiori dimensioni.

Per poter beneficiare di tali misure, le imprese richiedenti al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca, alla data del 31 gennaio 2020, come esposizioni deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari.

La misura può interessare tutte le operazioni di finanziamento a medio lungo termine (mutui) anche perfezionate tramite il rilascio di cambiali agrarie in essere alla data del 31 gennaio 2020, e può riguardare anche rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) purché da meno di 90 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda.

Allo stesso modo, possono essere interessate dalla moratoria anche le operazioni di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda, e che sia presente un piano di rimborso rateale, dal quale sia possibile identificare la quota

capitale e la quota interessi riferibili a ciascuna rata, o nel caso in cui si tratti comunque di una operazione strutturata con un piano di rimborso.

La misura non è invece fruibile per tutte quelle operazioni di finanziamento per le quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento del piano di ammortamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse *ex lege* in via generale.

Il periodo di sospensione dal pagamento delle rate per quota capitale, ovvero per quota capitale e quota interessi, non potrà ora superare la durata massima di 9 mesi (originariamente la sospensione era di 12 mesi), con traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo^[2]. Gli interessi sul capitale sospeso, salvo che non siano oggetto di moratoria, sono corrisposti alle scadenze originarie.

La durata massima della sospensione deve essere diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati per lo stesso finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria per effetto delle disposizioni di cui all'art. 56 del D.L. Cura Italia e successive modifiche, ovvero dell'Accordo per il credito 2019 come modificato dai vari Addenda.

Nel concedere la sospensione potranno essere valutate eventuali garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse implicito dell'operazione di finanziamento, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.

Il tasso di interesse implicito al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nell'originario contratto di finanziamento in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per il concedente, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base.

In generale, fatta eccezione di quanto sopra indicato, alle imprese non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

Per effetto delle previsioni contenute nell'ultimo *Addendum* dello scorso dicembre i termini per la presentazione delle domande di moratoria sono stati prorogati al 31 marzo 2021.

Il D.L. Cura Italia e le operazioni di finanziamento a rimborso rateale

L'azione del Governo volta a dare sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese trova disciplina nelle previsioni dell'art. 56, comma 2, lett. c), del D.L. Cura Italia, convertito dalla Legge n. 27/2020, e successive modifiche, il quale dispone che "per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale".

A differenza della moratoria disciplinata dall'Accordo per il credito 2019, ora estesa anche alle imprese di maggiori dimensioni, la misura in questione è stata rivolta sin dall'origine alle sole micro-imprese e piccole e medie imprese^[3].

In particolare, si fa riferimento alle PMI aventi sede in Italia, che non presentano esposizioni classificabili come deteriorate ai fini del merito creditizio, e che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto della pandemia da COVID-19, tali comunque da non comportare modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.

A tal proposito, le imprese richiedenti sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

Per quanto concerne la gestione delle rate sospese il D.L. Cura Italia si limita a indicare il termine ultimo di vigenza della sospensione, originariamente previsto nel 30 settembre 2020 ed ora nel 30 giugno 2021, lasciando di fatto libere le parti di definire tanto la sola sospensione nel pagamento del capitale, quanto la sospensione nel pagamento dell'intera rata per capitale e interessi. Sul tema è peraltro intervenuto il MEF il quale nell'ambito delle FAQ alle misure economiche adottate da Governo per fare fronte al COVID-19 ha indicato che "in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo"^[4].

Da ciò ne consegue che gli interessi maturati nel periodo della moratoria saranno distribuiti, dal punto di vista finanziario, lungo la residua durata del finanziamento, andando a maggiorare le residue rate del mutuo.

Il trattamento contabile della moratoria dei contratti di mutuo

... senza applicazione del costo ammortizzato

I riflessi contabili della moratoria nel bilancio d'esercizio delle imprese devono necessariamente tenere in considerazione dei criteri di valutazione adottati per la valutazione del debito per il quale l'impresa ha deciso di beneficiare delle agevolazioni in commento.

Gli ordinari criteri di valutazione dei debiti sono contenuti nell'art. 2426, comma 1, n. 8 del c.c., e meglio illustrati nella pratica applicazione dal principio contabile OIC 19.

Le norme codicistiche, come novellate dal D.Lgs. n. 139/2015, prevedono nello specifico che "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo"^[5].

Non tutte le imprese sono tuttavia tenute all'utilizzo del criterio del costo ammortizzato, e del connesso processo di attualizzazione, per la valutazione dei debiti indicati in bilancio. Per le imprese di minori dimensioni, ed in particolare per quelle tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* del c.c., o per le micro-imprese previste dall'art. 2435-*ter* del c.c., vige infatti l'esonero dall'utilizzo del citato criterio con la conseguenza che le stesse potranno valutare i propri debiti al valore nominale. Allo stesso tempo anche le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria possono in taluni casi non applicare il criterio del costo ammortizzato, e ciò in ossequio al postulato della rilevanza.

È al riguardo il § 42 del principio contabile OIC 19 a prevedere espressamente che "il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)". Allo stesso tempo, per quanto previsto dal successivo § 45, il criterio del costo ammortizzato potrà non essere utilizzato anche in tutti quei casi in cui "i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo".

Per la corretta determinazione del trattamento contabile da applicare alle moratorie sui mutui nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 occorre tenere inoltre in considerazione il fatto che le disposizioni in commento contenute nel D.L. Cura Italia, a differenza di altri provvedimenti, quali la rivalutazione dei beni di impresa o la sospensione degli ammortamenti, non introducono deroghe alla disciplina di bilancio prevista dal Codice civile. Bisognerà pertanto fare riferimento a quanto indicato dalla prassi contabile nell'ambito del principio contabile OIC 19.

Nello specifico, in base alle indicazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità, la variazione che subisce un contratto di mutuo rispetto alle originarie tempistiche di pagamento deve essere inquadrata tra le c.d. modifiche non sostanziali di un accordo contrattuale, per le quali il § 73C prevede che "il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito".

La sospensione integrale della rata, per capitale e interessi, farà sì che l'impresa non effettui alcun pagamento nei confronti della banca, destinando in tal modo la relativa liquidità a copertura delle proprie esigenze finanziarie. Nel caso di sospensione della sola rata capitale, l'impresa continuerà invece a pagare gli interessi passivi con le originarie scadenze contrattuali.

La sospensione della quota capitale comporta pertanto che l'ammontare del debito verso l'istituto di credito iscritto in stato patrimoniale non muti per tutto il periodo della moratoria, e conseguentemente non occorrerà rilevare alcuna scrittura contabile.

Per quanto concerne invece l'eventuale sospensione degli interessi passivi correlati al debito, questi continueranno a maturare giorno per giorno, e dovranno conseguentemente essere rilevati a conto economico nel rispetto del postulato della competenza^[6].

Per comprendere meglio le implicazioni contabili della moratoria di un debito non valutato con il costo ammortizzato si ipotizzi il caso di un mutuo dell'importo di 2.000, contratto in data 1° gennaio 2019, della durata di 4 anni, da rimborsare tramite rate semestrali costanti con cadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, sulla base di un tasso di interesse del 4,30% annuo, coincidente nel caso con il tasso di interesse di mercato.

La società ha sostenuto costi di transazione pari a 150. Di seguito si riporta il piano di ammortamento originario (Tavola 1).

Tavola 1 - Piano di ammortamento originario del mutuo

Data	Rata	Capitale	Interessi	Debito
-------------	-------------	-----------------	------------------	---------------

1° gennaio 2019				2.000,00
30 giugno 2019	274,52	231,97	42,55	1.768,03
31 dicembre 2019	274,52	236,91	37,61	1.531,12
30 giugno 2020	274,52	241,95	32,57	1.289,17
31 dicembre 2020	274,52	247,09	27,43	1.042,08
30 giugno 2021	274,52	252,35	22,17	789,73
31 dicembre 2021	274,52	257,72	16,80	532,01
30 giugno 2022	274,52	263,20	11,32	268,81
31 dicembre 2022	274,52	268,80	5,72	0,00
Totale		2.000,00	196,16	

Nel mese di marzo 2020 la società si avvale delle disposizioni previste dall'art. 56 del D.L. Cura Italia beneficiando della sospensione dal pagamento del capitale e degli interessi del mutuo sino al 30 giugno 2021 compreso. Il piano di ammortamento muta come indicato nel prospetto di Tavola 2.

Tavola 2 - Piano di ammortamento del mutuo post moratoria

Data	Rata	Capitale	Interesse	Debito	Interessi periodo moratoria di	Quota interessi moratoria	Debito totale
1° gennaio 2019				2.000,00			2.000,00
30 giugno 2019	274,52	231,97	42,55	1.768,03			1.768,03
31 dicembre 2019	274,52	236,91	37,61	1.531,12			1.531,12
30 giugno 2020	0,00	0,00	0,00	1.531,12	32,57		1.563,69
31 dicembre 2020	0,00	0,00	0,00	1.531,12	32,57		1.596,26
30 giugno 2021	0,00	0,00	0,00	1.531,12	32,57		1.628,83
31 dicembre 2021	274,52	241,95	32,57	1.289,17		16,29	1.370,59
30 giugno 2022	274,52	247,09	27,43	1.042,08		16,29	1.107,21
31 dicembre 2022	274,52	252,35	22,17	789,73		16,29	838,57
30 giugno 2023	274,52	257,72	16,80	532,01		16,29	564,56
31 dicembre 2023	274,52	263,20	11,32	268,81		16,29	285,07
30 giugno 2024	274,52	268,80	5,72	0,00		16,26	0,00
Totale		2.000,00	196,16		97,71	97,71	

La scrittura contabile da rilevare al 30 giugno 2020 sarà la seguente:

Interessi passivi	32,57	
F.do svalutazione avviamento (B.I.5)		32,57

Analoga scrittura verrà fatta anche al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021.

Il 31 dicembre 2001 con la ripresa del piano di ammortamento del mutuo si provvederà a pagare la rata in scadenza (274,52) oltre a quota parte (16,29) degli interessi maturati, ma non corrisposti, durante il

periodo di moratoria. Si ipotizza una ripartizione di tali interessi a quote costanti lungo la durata residua del mutuo.

La scrittura contabile da rilevare al 30 giugno 2020 sarà la seguente:

Banca c/c		290,81
Debito verso banca per moratoria	16,29	
Mutui passivi	241,95	
Interessi passivi	32,57	

Tenuto conto dell'allungamento della durata del contratto di mutuo occorre inoltre considerare gli effetti contabili sugli originari costi di transazione.

Si rammenta che detti costi devono essere gestiti in bilancio secondo quanto previsto dal § 70 del principio contabile OIC 19, il quale prevede che "i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali". Ipotizzando una ripartizione a quote costanti è possibile determinare la quota di competenza dei costi di transazione da imputare a conto economico in ciascun esercizio come meglio indicato nella Tavola 3.

Tavola 3 - Piano di ripartizione dei costi di transazione originario

Anno	Quota di competenza	Costi di transazione di competenza	Risconto
2.019	1	37,50	112,50
2.020	1	37,50	75,00
2.021	1	37,50	37,50
2.022	1	37,50	0,00
Totale	4	150,00	

A seguito della moratoria si dovrà pertanto riparametrare anche la ripartizione dei residui costi di transazione (112,50) per tenere conto della nuova durata residua del finanziamento (4,5), come meglio indicato nella Tavola 4.

Tavola 4 - Piano di ripartizione dei costi di transazione originario

Anno	Quota di competenza	Costi di transazione di competenza	Risconto
2.019	1	37,50	112,50
2.020	1	25,00	87,50
2.021	1	25,00	62,50
2.022	1	25,00	37,50
2.023	1	25,00	12,50
2.024	0,5	12,50	0,00
Totale	5,5	150,00	

La scrittura contabile da rilevare al 31 dicembre 2020 relativa al risconto sarà la seguente:

Risconti attivi	87,50	
Oneri di transazione		87,50

Nell'esperienza pratica dovrebbe essere meno frequente il caso di rilevanti costi di transazione correlati all'adozione dei provvedimenti agevolativi in questione, stante l'ampia e agevole diffusione che gli stessi hanno trovato grazie anche ad una fattiva collaborazione degli istituti di credito.

Tuttavia, nel diverso caso in cui l'impresa avesse invece sostenuto significativi costi in tal senso, questi dovranno essere gestiti in base alle indicazioni contenute sempre al § 73C dell'OIC 19, il quale dispone che "i costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità".

A tal riguardo si ricorda che la nota 1 correlata al § 73C riportata nel principio contabile in commento precisa, peraltro, il significato da attribuire al concetto di valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione. Con tale termine si deve intendere nello specifico "il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione *ante*-ristrutturazione".

È solo il caso di notare come vi sarebbe in siffatta ipotesi la necessità per l'impresa di applicare *a posteriori* il costo ammortizzato per la valutazione del debito come se questo criterio fosse stato utilizzato sin

dall'origine, e ciò al fine di determinare l'originario tasso di interesse effettivo dell'operazione di finanziamento^[7].

Da non dimenticare infine che in taluni casi le imprese potrebbero avere abbinato ai contratti di mutuo oggetto di moratoria degli strumenti derivati per coprirsi, ad esempio, dai costi correlati a eventuali incrementi di tassi di interesse. In tal caso sarà opportuno verificare la persistenza della relazione di copertura e, in caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura, sarà necessario applicare le regole di cessazione della relazione di copertura previste dal principio contabile OIC 32.

... con applicazione del costo ammortizzato

Gli aspetti contabili della modifica non sostanziale dell'accordo contrattuale di un debito valutato con il criterio del costo ammortizzato sono trattati dal § 73B del principio contabile OIC 19.

Il tal caso si prevede che "quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito".

Il richiamato § 61 prevede a sua volta che "se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (ad esempio: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari".

Nell'ambito di un'operazione di moratoria di un finanziamento la differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data assume tipicamente valore positivo, e ciò rappresenta il beneficio conseguito dal debitore per effetto dell'operazione.

Va rilevato in tal caso come nella fattispecie indicata dal § 73B ci si ponga da un lato la problematica della rideterminazione dei flussi, che normalmente avviene in sede di valutazioni successive del debito e disciplinata al § 61, dall'altro quella del sostenimento di costi di transazione in presenza di attualizzazione, la quale tipicamente è affrontata al § 50 in sede di rilevazione iniziale del debito.

Tenuto conto delle indicazioni contenuto nell'OIC 19 e degli ulteriori chiarimenti forniti dalla prassi professionale^[8] è possibile riassumere la procedura da seguire per la rilevazione contabile degli effetti della moratoria del debito, e del trattamento da riservare agli eventuali connessi oneri di transazione, come segue:

- si determina il valore attuale dei flussi finanziari futuri *post* moratoria attraverso il tasso di interesse effettivo originario (TIE);
- si rileva a conto economico la differenza tra il valore attuale come sopra rideterminato e il precedente valore contabile del debito;
- si rettifica il valore contabile del debito rideterminato con gli eventuali nuovi costi di transazione sostenuti;
- si determina il nuovo tasso di interesse effettivo, che tiene conto dei nuovi costi di transazione, e che permette di ammortizzare tali costi lungo la durata residua del debito *post* moratoria.

Per comprendere meglio le implicazioni contabili si farà riferimento nuovamente all'esempio trattato nelle pagine precedenti, per il quale in primo luogo si provvederà a determinare il TIE (Tavola 5), e il prospetto di valorizzazione del debito al costo ammortizzato (Tavola 6).

Tavola 5 - Prospetto di determinazione del TIE

Data	Entrata	Uscita	Flusso netto	Valore attuale
1° gennaio 2019	1.850,00		1.850,00	1.850,00
30 giugno 2019		-274,52	-274,52	-264,02
31 dicembre 2019		-274,52	-274,52	-253,92
30 giugno 2020		-274,52	-274,52	-244,21
31 dicembre 2020		-274,52	-274,52	-234,86
30 giugno 2021		-274,52	-274,52	-225,88
31 dicembre 2021		-274,52	-274,52	-217,24
30 giugno 2022		-274,52	-274,52	-208,93
31 dicembre 2022		-274,52	-274,52	-200,94

Σ Valore attuale Flussi =	0,00
TIE annuo =	8,11%

Tavola 6 - Prospetto di valorizzazione del debito al costo ammortizzato

Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Interessi contrattuali	Interessi determinati TIE	Flusso di cassa per rimborso capitale	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e = a-b+c-d)
1° gennaio 2019					1.850,00
30 giugno 2019	1.850,00	42,55	73,58	231,97	1.649,06
31 dicembre 2019	1.649,06	37,61	65,59	236,91	1.440,13
30 giugno 2020	1.440,13	32,57	57,28	241,95	1.222,89
31 dicembre 2020	1.222,89	27,43	48,64	247,09	997,01
30 giugno 2021	997,01	22,17	39,66	252,35	762,15
31 dicembre 2021	762,15	16,80	30,31	257,72	517,94
30 giugno 2022	517,94	11,32	20,60	263,20	264,02
31 dicembre 2022	264,02	5,72	10,50	268,80	0,00

Sulla base delle indicazioni fornite dalla prassi professionale si procede quindi ad attualizzare tutti i nuovi flussi di cassa futuri *post* moratoria (Tavola 7), pari alle rate per capitale e interessi maggiorate della quota parte di interessi maturati nel periodo di moratoria, attraverso il TIE originario pari a circa il 3,78% semestrale, corrispondente a circa l'8,11% annuo.

Tavola 7 - Determinazione del valore attuale dei flussi di cassa post moratoria

Data	Entrata	Uscita	Flusso netto	Valore attuale
30 giugno 2020		-	-	-
31 dicembre 2020		-	-	-
30 giugno 2021		-	-	-
31 dicembre 2021		-290,81	-290,81	-248,80
30 giugno 2022		-290,81	-290,81	-239,28
31 dicembre 2022		-290,81	-290,81	-230,13
30 giugno 2023		-290,81	-290,81	-221,33
31 dicembre 2023		-290,81	-290,81	-212,86
30 giugno 2024		-290,78	-290,78	-204,71
Σ Valore attuale Flussi =				-1.357,11

A questo punto la differenza (83,02) tra il valore di iscrizione del debito ad inizio 2020 (1.440,13) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri così determinato (1.357,11) costituisce un componente positivo di reddito da rilevare a conto economico nei proventi finanziari.

La scrittura contabile relativa alla rilevazione del provento finanziario corrispondente al beneficio conseguito dal debitore per effetto della sospensione delle rate del mutuo sarà la seguente:

Mutui passivi	83,02	
Proventi finanziari		83,02

Eventuali oneri di transazione sostenuti per conseguire la moratoria devono a questo punto essere trattati come costi di transazione del nuovo valore del debito, da gestire attraverso il criterio del costo ammortizzato. Procedendo pertanto alla determinazione del nuovo tasso di interesse effettivo, ossia di quel tasso attraverso il quale si attualizzano esattamente gli incassi o i pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa del debito, come definiti a seguito della moratoria.

Nel caso di specie, non essendo presenti ulteriori costi di transazione si procederà a determinare solamente il prospetto di valorizzazione del debito al costo ammortizzato con il TIE originario.

Il nuovo prospetto di sintesi della valutazione del debito con il criterio del costo ammortizzato, determinato utilizzando il TIE originario è rappresentato nella Tavola 8.

Tavola 8 - Prospetto di valorizzazione del debito al costo ammortizzato post moratoria

Data	Valore di iscrizione inizio periodo	Interessi contrattuali	Interessi determinati TIE	Flusso di cassa rimborso capitale	Rimborso interessi moratoria	Valore di iscrizione fine periodo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = a-b+c-d-e)
31 dicembre 2019	1.649,06	37,61	65,59	236,91	1.440,13	1.440,13
30 giugno 2020	1.357,11 (*)	0,00	53,98	0,00	0,00	1.411,09
31 dicembre 2020	1.411,09	0,00	56,12	0,00	0,00	1.467,21
30 giugno 2021	1.467,21	0,00	58,36	0,00	0,00	1.525,57
31 dicembre 2021	1.525,57	32,57	60,68	241,95	16,29	1.295,44
30 giugno 2022	1.295,44	27,43	51,52	247,09	16,29	1.056,15
31 dicembre 2022	1.056,15	22,17	42,01	252,35	16,29	807,35
30 giugno 2023	807,35	16,80	32,11	257,72	16,29	548,65
31 dicembre 2023	548,65	11,32	21,82	263,20	16,29	279,66
30 giugno 2024	279,66	5,72	11,12	268,80	16,26	0,00

(*) Valore *post* rideterminazione del valore del debito.

Al 30 giugno 2020 si procederà alla rilevazione degli interessi passivi determinati in base al TIE tramite la seguente scrittura contabile:

Interessi passivi	53,98	
Mutui passivi		53,98

Analoga scrittura contabile, salvo per i diversi importi, verrà effettuata anche il 31 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Al 31 dicembre 2021 alla ripresa del piano di ammortamento del mutuo si procederà alla rilevazione della seguente scrittura contabile:

Banca c/c		290,81
Mutui passivi	16,29	
Mutui passivi	241,95	
Interessi passivi	32,57	

In pari data si procederà inoltre a rilevare contabilmente l'adeguamento degli interessi passivi al TIE (28,11 = 60,68 - 32,57) e del valore del debito sulla base del criterio del costo ammortizzato.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Mutui passivi		28,11
Interessi passivi	28,11	

Per effetto della suindicata scrittura il valore del debito alla data del 31 dicembre 2021 (1.295,44) sarà pertanto pari al valore del debito al 30 giugno 2021 (1.525,57), ridotto per quanto pagato per interessi contrattuali (32,57), capitale rimborsato (241,95) e quota parte degli interessi maturati nel corso del periodo di moratoria (16,29), ed aumentato degli interessi determinati al TIE (60,68).

Le scritture riferite ai periodi successivi saranno sostanzialmente identiche, se non per i diversi importi cui di volta in volta fare riferimento.

Valgono anche in tal caso le considerazioni in precedenza formulate in merito alla verifica della persistenza della relazione di copertura con eventuali derivati in essere, come previsto dal principio contabile OIC 32.

Note:

[*] Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dottore Commercialista in Modena, partner Studio Rinaldi

[1] Si veda con riferimento ai *leasing* finanziari A. Savoia, "Il trattamento contabile della moratoria dei contratti *leasing* finanziario", in questa *Rivista*, n. 8-9/2020, pag. 29 ss.

[2] L'Addendum del 22 maggio 2020 prevede peraltro la possibilità di "estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19".

[3] Il provvedimento fa riferimento nello specifico alla definizione di micro-imprese, piccole e medie imprese prevista dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Rinviano a quanto più dettagliatamente previsto nella Raccomandazione, si ricordano le soglie dimensionali da questa previste all'art. 2:

"1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

[4] Si veda la FAQ #19 della sezione Liquidità a famiglie e imprese/moratoria prestiti sul sito *web* del MEF.

[5] Per una disamina delle problematiche conseguenti alla valutazione dei debiti con il costo ammortizzato, tra i tanti si veda A. Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 255; U. Sostero - E. Santesso, *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, Egea, Milano, 2018, pag. 730; F. Giunta - M. Pisani, *Il bilancio*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017, pag. 780, G. Savioli, op. cit., pag. 329; F. Riccomagno - M. Semprini, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato dopo il D.Lgs. n. 139/2015 secondo l'interpretazione dei principi contabili nazionali e internazionali*, CEDAM, Milano, 2017, pag. 296; F. Dezzani, "Crediti e debiti commerciali scadenti oltre i 12 mesi: criterio del costo ammortizzato e attualizzazione", in *il fisco*, n. 7/2017, pag. 663 ss.

[6] Cfr. F. Dezzani, "COVID-19: sospensione di 'rate' di mutui e canoni di leasing finanziario", in *il fisco*, n. 21/2020, pag. 2063.

[7] Per approfondimenti sulla gestione contabile di tali costi si rinvia a R. Camodeca - A. Savoia, *I bilanci delle imprese in crisi e in stato di insolvenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pag. 486 ss.

[8] Cfr. CNDCEC, *Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19*, Documento, dicembre 2018, pag. 12.